

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 3

Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici

1. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” sono abrogati.

2. Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 si applica successivamente all’entrata in vigore di una legge di riordino complessivo dell’attività di trasporto di viaggiatori e comunque dal 1° gennaio 2013.

3. Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e successive modificazioni è sospesa fino al 1° gennaio 2013.

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 novembre 2011, dove ha acquisito il n.213 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Pigozzo, Puppato, Caner, Bond, Franchetto, Valdegamberi, Bottacin, Foggato, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Ruzzante, Sinigaglia e Tiozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda commissione consiliare;
- La Seconda commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 20 dicembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2011, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

anche nel noleggio autobus con conducente, come nel settore Trasporto Pubblico Locale, si è verificata, soprattutto nell'ultimo triennio, una situazione di difficoltà, dovuta all'andamento negativo dell'economia e alla stretta sul credito, difficoltà che si è ripercossa anche sulla possibilità di procedere al rinnovo del parco autobus.

È noto, infatti, che la legge regionale che disciplina l'attività di noleggio bus con conducente, la n. 11 del 2009, al comma 3 dell'articolo 5, prevede che gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possano più essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto.

L'entrata in vigore della suddetta previsione era prevista per l'aprile 2011 ma, in prossimità della sua scadenza, il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2011 ha rinviato, al 1° gennaio 2012, l'obbligo ivi previsto e, per i soli bus immatricolati tra il 1995 e il 1998, al 1° gennaio 2014, con ciò prefigurando una sorta di dismissione graduale del parco mezzi con più di 15 anni circolante nella Regione.

Recentemente una parte consistente delle aziende del settore noleggio ha, ancora una volta, rilevato la difficoltà a procedere al rinnovo dei propri mezzi entro il 31 dicembre 2011, evidenziando come la dismissione renderebbe inutilizzabili per l'attività di noleggio circa 500 autobus con gravi danni all'occupazione.

A fronte di tale preoccupazione la Seconda Commissione consiliare, pur mantenendo fermo l'obbligo di non utilizzare i bus con più di 15 anni per l'attività di noleggio, in considerazione del protrarsi della crisi economica, ha ritenuto opportuno, anche a seguito di un serrato confronto con tutte le categorie del settore, consentire una ulteriore proroga all'entrata in vigore della previsione, escludendo tuttavia da detta moratoria i mezzi con più di 30 anni, ritenuti in ogni caso inadatti sotto il profilo ambientale e della sicurezza allo svolgimento dell'attività.

A conclusione di un ampio dibattito, sul progetto di legge, la Seconda Commissione ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Bassi e i Consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i Consiglieri Cortelazzo e Toniolo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà, il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro, il Consigliere Pigozzo - con delega del Consigliere Bonfante - del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il Consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente; astenuto il Consigliere Pipitone del Gruppo consiliare Italia dei Valori; contrario il Consigliere Pettenò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta-PRC Sinistra Europea) parere favorevole nel testo dalla stessa modificato.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Disposizioni transitorie.

1. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio si adeguano alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Al fine di cui al comma 1 l'impresa presenta, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 al comune competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il comune, entro i successivi sessanta giorni, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio.

3. Le autorizzazioni all'attività di noleggio rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al comma 1, salvo il caso in cui il mancato rilascio della nuova autorizzazione dipenda dall'inerzia del comune. Le medesime autorizzazioni cessano comunque di avere efficacia decorsi duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. *(abrogato)*.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e all'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 dopo le parole “Regione del Veneto”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l'autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.”.

2. *(abrogato)*

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 è inserito il seguente comma:

4. *omissis*

5. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 la parola “500,00” è sostituita dalla seguente: “600,00”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2009 è il seguente:

“Art. 5 - Autorizzazione all'attività di noleggio.

1. L'attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio e per l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio della medesima.

3. Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l'autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.”.

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 46/1994 è il seguente:

“Art. 1 - Autoservizi atipici.

1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.

2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte degli enti competenti. L'onere del trasporto è a totale carico del committente.

3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.

4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.

4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l'utilizzo dell'autobus è versato alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla riscossione del contributo annuale sono introitati nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico (upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale").

5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus" ovvero di "veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili", dotati di idoneo equipaggiamento.".

4. Struttura di riferimento

Direzione mobilità
